



ALPI CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

The logo for ALPI, consisting of the word "ALPI" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a horizontal bar across its middle.

Indice /

1. Introduzione

1.1 Contesto	2
1.2 Ambito d'applicazione e contenuto	2

2. Pratiche e norme lavorative

2.1 Divieto del lavoro minorile	3
2.2 Divieto del lavoro forzato e di tratta di esseri umani	3
2.3 Divieto del lavoro illegale, clandestino e non dichiarato	3
2.4 Divieto di molestia e abuso	3
2.5 Divieto di discriminazione	3
2.6 Salari e benefici equi	3
2.7 Orari di lavoro	4
2.8 Garanzia di salute e sicurezza	4
2.9 Protezione delle comunità locali	4

3. Politica Ambientale

3.1 Divieto di deforestazione e protezione delle torbiere	5
3.2 Materie prime, componenti e prodotti	5
3.3 Biodiversità	5
3.4 Qualità dell'aria e impronta di carbonio	5
3.5 Conservazione e gestione delle risorse idriche	6
3.6 Gestione dei rifiuti	6
3.7 Gestione dei prodotti chimici	6

4. Etica

4.1 Divieto di ogni forma di corruzione	6
4.2 Trasparenza delle informazioni	6

5. Prodotti di origine legnosa

7

6. Audit

7

1. Introduzione

1.1 Contesto

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto alla Politica sui Diritti Fondamentali del Lavoro e al Code of Ethics (CoE) di ALPI. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori integra il CoE e, pertanto, non modifica e/o prevale sul CoE e/o su eventuali disposizioni e/o eventuali accordi, intese e contratti in vigore con il Fornitore. La sottoscrizione del presente Codice di Condotta dei Fornitori sarà seguita da un processo di adeguata valutazione che può includere la richiesta da parte di ALPI di autocertificazioni, valutazioni online, valutazioni di rischio e di impatto, raccolta dati, audit interni o di terze parti, oltre a condividere con noi certificazioni, accreditamenti e/o documenti che dimostrino la conformità al CoE e al presente Codice di Condotta dei Fornitori. Al completamento della valutazione, il Codice di Condotta dei Fornitori potrà essere seguito da ulteriori specifici documenti che stabiliscono gli impegni di ALPI sulla base delle priorità specifiche del gruppo ALPI.

1.2 Ambito d'applicazione e contenuto

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i Fornitori, ovvero a tutti i venditori e commercianti che producono, commerciano, vendono, noleggiano e/o forniscono beni o servizi facenti parte della catena di approvvigionamento di ALPI e con una relazione commerciale diretta con ALPI.

Il presente Codice di Condotta è incentrato su tre punti chiave:

- 1) Diritti umani e pratiche sociali
- 2) Protezione dell'ambiente e sostenibilità
- 3) Trasparenza dei Fornitori.

Ciascuna delle aree definite nel presente Codice di Condotta richiede la realizzazione di numerose iniziative su base continuativa. Riconosciamo la necessità di collaborare con i nostri Fornitori a ciascuna di queste iniziative per definire obiettivi, traguardi fondamentali, nonché progetti specifici e realizzabili in ciascuna di queste aree. L'implementazione dei diversi punti verrà ragionevolmente adeguata alle dimensioni e ai rischi legati alle attività del Fornitore.

2. Pratiche e norme lavorative

2.1 Divieto del lavoro minorile

Il lavoro di bambini al di sotto dei 16 anni è severamente vietato. In paesi nei quali le leggi locali stabiliscono un'età maggiore per il lavoro minorile o un'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria superiore ai 16 anni, si applica l'età maggiore. I dipendenti minori di 18 anni non devono svolgere alcun lavoro straordinario o rischioso, né effettuare turni di notte. I Fornitori possono servirsi di programmi di apprendistato sul posto di lavoro, legali, e adeguatamente gestiti, quali i tirocini per studenti.

2.2 Divieto del lavoro forzato e di tratta di esseri umani

ALPI non tollera alcuna forma di lavoro ingiusto o illegale nella sua filiera, come il lavoro forzato o la tratta di esseri umani. È severamente vietata qualsiasi forma di lavoro forzato, schiavitù, servitù o traffico di esseri umani da parte dei Fornitori, nonché il sequestro di documenti d'identità o la negazione di permessi di lavoro, la richiesta ai dipendenti di un deposito di cauzione o l'utilizzo di qualunque altro vincolo. Tutti i dipendenti hanno il diritto di accettare o lasciare l'impiego liberamente. I Fornitori devono rispettare la libertà di circolazione dei dipendenti. I Fornitori non possono chiedere ai dipendenti di lavorare per saldare un debito contratto con gli stessi o con un terzo.

2.3 Divieto del lavoro illegale, clandestino e non dichiarato

I Fornitori devono attenersi a tutte le norme applicabili per impedire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

2.4 Divieto di molestia e abuso

I Fornitori sono tenuti a trattare i loro dipendenti con rispetto e dignità. I Fornitori devono evitare e proibire qualsiasi comportamento e pratica che implichi una qualunque forma di punizione corporale, molestia fisica, sessuale, verbale o psichica, o ogni altro tipo di abuso.

2.5 Divieto di discriminazione

ALPI si aspetta, da parte dei suoi Fornitori, un trattamento equo e corretto di tutti i dipendenti. I Fornitori non possono porre in essere alcuna forma di discriminazione - in particolare in materia di retribuzione, assunzione, accesso alla formazione, promozione, tutela della maternità e licenziamento basata su sesso, razza o origine etnica, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, affiliazione politica, appartenenza sindacale, nazionalità, identità di genere, discendenza o estrazione sociale.

2.6 Salari e benefici equi

I Fornitori devono pagare salari prestabiliti, in valuta legale, in tempi ragionevoli e su base regolare, almeno una volta al mese. Devono corrispondere ai dipendenti le ore di straordinario alla tariffa legale e soddisfare tutti i requisiti di legge in materia di benefici per i dipendenti. In assenza di un salario o di una tariffa minima legale per la retribuzione degli straordinari nel paese in questione, i Fornitori devono garantire che gli stipendi siano almeno pari alla media nel settore industriale di pertinenza, e che il compenso degli straordinari sia almeno pari al normale compenso orario. I salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei dipendenti e a fornire un reddito disponibile. Le trattenute sul salario non devono essere usate come misure disciplinari. I Fornitori devono comunicare a tutti i dipendenti la struttura retributiva e i periodi di paga. ALPI richiede ai propri Fornitori di garantire che tutti i dipendenti ricevano i benefici previsti dalla legge applicabile o in contratti collettivi applicabili, accordi aziendali e altri accordi negoziati individuali o collettivi applicabili.

2.7 Orari di lavoro

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili in merito agli orari di lavoro, che non devono in nessun caso eccedere il limite massimo stabilito dagli standard riconosciuti a livello internazionale, quali l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I Fornitori non possono imporre un numero eccessivo di ore di straordinario. Il numero totale di ore di lavoro settimanali, compreso lo straordinario, non può superare i limiti di legge e comunque il limite di 60 ore/settimana inclusi gli straordinari. I dipendenti hanno il diritto ad un numero minimo di giorni di riposo, stabilito dalle leggi applicabili, e devono disporre quantomeno di 24 ore di riposo su un periodo di sette giorni.

2.8 Garanzia di salute e sicurezza

I Fornitori sono tenuti a offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre, al fine di evitare incidenti, lesioni corporali o esposizioni pericolose, che possano essere causati, correlati o risultanti dal loro lavoro, anche quando vengono impiegate attrezzature e prodotti chimici, o durante le trasferte di lavoro. I Fornitori sono tenuti a stabilire procedure ed erogare formazione al fine di individuare, evitare e ridurre quanto più possibile qualsiasi pericolo che rappresenti un rischio per la salute, l'igiene e la sicurezza del personale. I Fornitori sono tenuti, come minimo, a rispettare tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili a tal proposito. Le istruzioni in materia di salute e sicurezza devono essere introdotte e diffusamente comunicate. L'ottemperanza da parte dei dipendenti deve essere valutata regolarmente. I dipendenti devono essere dotati di un'attrezzatura di protezione adeguata alle loro attività.

2.9 Protezione delle comunità locali

In qualità di gruppo responsabile che opera in tutto il mondo, ALPI si impegna ad esercitare un'influenza positiva sulle società e sulle regioni in cui opera, a prevenire qualsiasi danno alle comunità locali e richiede ai propri Fornitori di adottare lo stesso comportamento. Laddove lavorino con delle comunità autoctone, i Fornitori devono cercare un consenso libero, preventivo e informato (FPIC) e garantire la loro capacità in materia di diritti umani, come definito dalla Dichiarazione dei diritti dei popoli delle Nazioni Unite.

3. Politica Ambientale

3.1 Divieto di deforestazione e protezione delle torbiere

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a garantire che le sue azioni non abbiano un impatto negativo su foreste, torbiere e altri territori protetti di qualsiasi sorta. Inoltre, il Fornitore non dovrà espandere la propria attività verso foreste a elevate riserve di carbonio, verso aree a elevato valore di conservazione (così designate dal FSC®) o verso aree protette. All'avvio di nuove attività o nell'espandere quelle esistenti, il Fornitore otterrà tutte le autorizzazioni e i permessi previsti per legge. Il Fornitore conserverà i documenti giustificativi relativi alla cronologia dell'uso del suolo e a fornirli su richiesta.

3.2 Materie prime, componenti e prodotti

Il Fornitore si impegna a fornire contributi a miglioramenti continui delle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di vita dei prodotti di ALPI. Ad esempio, i Fornitori sono tenuti a condividere con la società ALPI con cui intrattengono un rapporto commerciale le opzioni più responsabili (materiali certificati, riciclati, ottenuti attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa, etc.), quando ragionevolmente, quali:

- Misure volte a garantire una gestione chimica sicura e la conformità chimica di prodotti e materie prime alle normative nazionali e internazionali applicabili e ai migliori standard professionali, inclusi i regolamenti REACH;
- Misure volte a preservare la biodiversità e a garantire la conformità agli standard e alle normative ambientali internazionali di pertinenza, come la CITES;
- Misure volte a garantire la deforestazione illegale zero e la deforestazione zero delle aree ad alto rischio;
- Misure volte a garantire la tracciabilità, la condivisione delle informazioni sull'origine delle materie prime e la conformità delle materie prime e delle sostanze utilizzate, inclusi i minerali di conflitto, così come definiti dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;
- Misure attuate nella filiera per rispettare il benessere degli animali.

ALPI richiede ai suoi Fornitori un'integrità esemplare nello svolgimento delle loro attività aziendali in conformità con la propria Politica Ambientale.

3.3 Biodiversità

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a garantire che la biodiversità sia preservata in tutte le sue attività e nell'intera catena di approvvigionamento. All'avvio di nuove attività o nell'espandere quelle esistenti, i Fornitori si adopereranno per adottare le misure necessarie a proteggere le aree a elevato valore di conservazione e a promuovere la biodiversità. Il Fornitore conserverà i documenti giustificativi relativi alla cronologia dell'uso del suolo e a fornirli su richiesta.

3.4 Qualità dell'aria e impronta di carbonio

Il Fornitore adotterà, per quanto possibile, le misure necessarie a ridurre al minimo le emissioni e l'impatto sulla qualità dell'aria, e metterà in atto pratiche per monitorare e ridurre la propria impronta di carbonio fornendo evidenze della stessa, laddove richiesto.

3.5 Conservazione e gestione delle risorse idriche

Il Fornitore adotterà, per quanto possibile, le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto sulle risorse idriche, riducendone il consumo, garantendo il mantenimento o il miglioramento della qualità delle falde acquifere e promuovendo la conservazione delle risorse idriche. Il Fornitore adotterà le misure necessarie a fornire evidenze relative alla propria impronta idrica, laddove richiesto.

3.6 Gestione dei rifiuti

Il Fornitore adotterà le misure necessarie per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e il consumo di risorse naturali. Il Fornitore adotterà buone prassi di gestione dei rifiuti, riducendo la propria impronta e promuovendo il recupero dei rifiuti piuttosto che il loro smaltimento.

3.7 Gestione dei prodotti chimici

Il Fornitore si impegna a ridurre al minimo l'utilizzo di sostanze chimiche considerate dannose per l'ambiente e/o per le persone e a sostituirle con eventuali prodotti con caratteristiche migliorative ogni qualvolta sia possibile farlo. I Fornitori che acquistano prodotti agricoli praticano e promuovono un uso limitato di prodotti chimici e fertilizzanti nella catena di approvvigionamento e nei confronti degli agricoltori. Il Fornitore definirà e adotterà procedure per la gestione delle sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il Fornitore mostrerà i documenti giustificativi relativi alla gestione e all'utilizzo dei prodotti chimici, laddove richiesto.

4. Etica

4.1 Divieto di ogni forma di corruzione

ALPI applica una politica di tolleranza zero in materia di corruzione e traffico di influenze illecite e si aspetta che i suoi Fornitori adottino misure appropriate per prevenire, rilevare e punire ogni forma di corruzione o traffico di influenze illecite, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle loro attività. Ciò include il divieto dei cosiddetti pagamenti di agevolazione o di altri benefici offerti a funzionari pubblici per azioni ordinarie non discrezionali.

4.2 Trasparenza delle informazioni

I Fornitori sono tenuti a presentare informazioni chiare e accurate in merito ai metodi e alle risorse utilizzati, ai siti di produzione e alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti, nonché ad evitare di rilasciare affermazioni fuorvianti.

5. Prodotti di origine legnosa

ALPI, realizzando semilavorati di origine legnosa ed utilizzando materiali provenienti da foreste correttamente gestite, da fonti controllate, garantisce ai propri clienti la possibilità di accedere ad una produzione certificata FSC® (FSC-C004666) e di implementare un sistema multisito di gestione della Catena di Custodia FSC®. Forest Stewardship Council (FSC®) è un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, non governativa, istituita per supportare una gestione delle foreste mondiali che sia rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. La visione di FSC® è che le foreste mondiali incontrino i diritti ed i bisogni sociali, ecologici ed economici delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future. La raccolta illegale di legname è un problema di interesse internazionale.

ALPI si aspetta che i Fornitori verifichino la loro catena di approvvigionamento, assicurino l'origine legale del legname contenuto nei prodotti forniti ad ALPI e cooperino per raccogliere le seguenti informazioni, ogni volta che sarà loro richiesto:

- nomi delle società della catena di fornitura
- specie di alberi da cui provengono i prodotti e paese d'origine del legno raccolto
- documentazione relativa ai diritti di raccolta del legname entro i confini territoriali ufficialmente riconosciuti
- pagamenti effettuati in relazione ai diritti di raccolta del legname, comprese le tasse di raccolta
- documentazione relativa al trasporto dei prodotti, lavorazione del legno, vendita e sdoganamento.

Tutte le informazioni ricevute dal fornitore saranno mantenute riservate e saranno condivise solo con le Autorità competenti in caso di verifiche e/o ispezioni.

6. Audit

ALPI si riserva il diritto di verificare il rispetto dei principi del presente Codice di Condotta e di condurre audit di conformità, anche con breve preavviso. I Fornitori si impegnano a rispondere in modo trasparente ad eventuali questionari e/o survey promossi da ALPI.

I Fornitori concederanno l'accesso ai rappresentanti di ALPI e si impegneranno a correggere e migliorare qualsiasi problema o difetto rilevato.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

I Fornitori devono conservare la documentazione adeguata a dimostrare la conformità al presente Codice di Condotta e fornire accesso a file completi, originali e accurati ai rappresentanti di ALPI, fatto salvo il rispetto del GDPR.

SEGNALAZIONI

I Fornitori hanno definito procedure documentate per la gestione di segnalazioni e reclami per questioni connesse a violazioni del codice quali discriminazioni, molestie o abusi. Tali protocolli sono noti ai dipendenti e illustrano come tutti i dipendenti, compresi autonomi e in subappalto, possono segnalare problemi ed esprimere reclami direttamente al fornitore.

I Fornitori si impegnano ad informare ALPI qualora la violazione verificatasi sia strettamente connessa alle lavorazioni che la interessano e potrebbe rappresentare la fonte di un danno reputazionale, dandone immediata comunicazione all'indirizzo alpi@alpi.it.